

Entrata in vigore il 1.1.2006



VERBAND SCHWEIZERISCHER VERMÖGENSVERWALTER (VSV)
ASSOCIATION SUISSE DES GÉRANTS DE FORTUNE (ASG)
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI GESTORI DI PATRIMONI (ASG)
SWISS ASSOCIATION OF ASSET MANAGERS (SAAM)

Regole Deontologiche

dell'

Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni
(ASG)

per l'esercizio della

gestione indipendente di patrimoni

(Estratto dal Regolamento dell'organismo di autodisciplina (OAD) dell'associazione Svizzera dei Gestori di patrimoni (ASG))

del 26 marzo 1999 (Stato: 25 agosto 2005)

Indice

A.	INTRODUZIONE	1
	Art. 1 Preambolo	1
B.	OBBLIGHI PER LA LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO	2
	Art. 2 Identificazione della controparte	3
	Art. 3 Accertamento relativo all'avente economicamente diritto	5
	Art. 4 Rinnovo dell'identificazione o accertamento dell'avente economicamente diritto	7
	Art. 5 Obbligo speciale di chiarimento	8
	Art. 6 Obbligo di allestire e conservare documenti	10
	Art. 7 Obbligo di comunicazione	11
	Art. 8 Blocco dei beni	12
C.	PRINCIPI PROFESSIONALI PER L'ESERCIZIO DELLA GESTIONE INDIPENDENTE DI PATRIMONI	12
	Art. 9 Indipendenza della gestione di patrimoni	12
	Art. 10 Mandato di gestione patrimoniale	15
	Art. 11 Riservatezza	16
	Art. 12 Operazioni d'investimento non autorizzate	16
D.	CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE REGOLE DEONTOLOGICHE	16
	Art. 13 Controllo da parte degli organi di revisione	16
	Art. 14 Controllo da parte della direzione dell'OAD / Disposizioni per il ristabilimento della situazione conforme all'ordinamento	17
E.	SANZIONI E PROCEDURE	17
	Art. 15 Violazione delle Regole Deontologiche	17
	Art. 16 Accertamento e punizione delle violazioni	18
	Art. 17 Sospensione oppure avvio del procedimento dinanzi al Tribunale d'onore	19
	Art. 18 Procedura dinanzi al Tribunale d'onore	19
	Art. 19 Procedura arbitrale	20
	Art. 20 Dimissioni durante una procedura pendente	20

<i>ALLEGATO A: INDIZI DI RICICLAGGIO DI DENARO</i>	21
I. Importanza degli indizi	21
II. Indizi generali	21
III. Indizi specifici	22
IV. Indizi qualificati	24
<i>ALLEGATO B: ASPETTI DA REGOLAMENTARE PER ISCRITTO NEL MANDATO DI GESTIONE PATRIMONIALE</i>	25
1. Esatta designazione della controparte	25
2. Estremi della relazione bancaria in questione	25
3. Mandato e procura per la gestione di valori patrimoniali	25
4. L'obbligo di riservatezza del gestore di patrimoni	25
5. Rapporto e rendiconto da parte del gestore di patrimoni	25
6. Modalità di trasmissione delle istruzioni da parte del cliente	26
7. Remunerazione del gestore di patrimoni	26
8. Rescissione del mandato (consigliato)	26
9. Scelta della legislazione e del foro competente (consigliato)	26
<i>ALLEGATO C: STRUMENTI D'INVESTIMENTO NEL CASO DI GESTIONE DISCREZIONALE</i>	27
1. Investimenti a termine, fiduciari e Securities Lending	27
2. Metalli preziosi, titoli e diritti su titoli	27
3. Strumenti di investimento collettivo	27
4. Investimenti non tradizionali	27
5. Transazioni su opzioni standardizzate (Traded Options)	28
6. Strumenti d'opzioni non standardizzate	28
7. Financial Futures	29
8. Prodotti ibridi e strutturati	29

A. Introduzione

Art. 1 Preambolo

- Allo scopo di salvaguardare ed accrescere, in Svizzera come all'estero, la reputazione della categoria professionale dei gestori indipendenti svizzeri di patrimoni,
- con la volontà di offrire un contributo efficace alla tutela degli investitori,
- con l'intenzione di contribuire in modo efficace alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i gestori indipendenti di patrimoni, riuniti in seno all'Associazione Svizzera di Gestori di patrimoni (ASG), si impegnano nei confronti di ASG - intesa quale organismo di autodisciplina, incaricato della salvaguardia degli interessi e della reputazione della categoria professionale nel quadro delle presenti Regole Deontologiche - a:
 - a) consigliare, quale specialista indipendente, in ogni momento la controparte ed informarla in merito ai possibili rischi derivanti dall'attuazione della politica d'investimento;
 - b) a rispettare le disposizioni concernenti la lotta contro il riciclaggio di denaro e la garanzia di diligenza nell'ambito delle operazioni finanziarie, contenute nella Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario del 10 ottobre 1997 (LRD).

Soggiacciono alle Regole Deontologiche tutti i soci attivi e individuali dell'ASG con tutti i loro uffici domiciliati in Svizzera, ma non le loro succursali, rappresentanze e filiali. I soci assoggettati alle Regole Deontologiche non possono tuttavia prendere parte ad affari delle loro succursali, rappresentanze, società consorelle, società madri e società affiliate estere che abbiano lo scopo di aggirare le disposizioni sulla lotta contro il riciclaggio di denaro.

I soci con autorizzazione (concessione) statale per l'esercizio dell'attività di commercianti di valori mobiliari o di intermediari finanziari soggiacciono soltanto agli articoli 9 - 19 delle presenti Regole Deontologiche.

Le Regole Deontologiche non hanno alcun influsso sull'obbligo di segretezza. Esse non possono, e non vogliono

- elevare la legislazione estera in materia valutaria, fiscale ed economica a parte integrante del diritto svizzero e dichiararla rilevante per i soci (a condizione che ciò non sia già accaduto mediante i trattati internazionali in vigore e la legislazione svizzera);
- eludere l'attuale prassi giudiziaria nel campo del diritto internazionale;
- modificare i rapporti di diritto civile esistenti tra i soci e i clienti.

Nelle Regole Deontologiche sono formulate, in modo vincolante, le regole applicabili ad un'amministrazione conforme all'etica professionale. Esse mirano in particolare a

concretizzare gli obblighi di diligenza disciplinati nella Legge sulla lotta contro il riciclaggio di denaro (art. 3 - 7 LRD).

B. Obblighi per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Norme d'applicazione :

1. Ai sensi delle presenti Regole Deontologiche si intende per :
 - a. *operazione di cassa*: ogni operazione in contanti (segnatamente il cambio e la vendita di assegni di viaggio), la sottoscrizione a contanti di titoli al portatore, i trasferimenti di denaro e di valori nonché la compera e la vendita di metalli preziosi, sempre che queste operazioni non siano legate a una relazione d'affari permanente;
 - b. *trasferimento di denaro e di valori*: il trasferimento di valori patrimoniali, escluso il trasporto fisico, attraverso l'accettazione di contante, assegni o altri mezzi di pagamento in Svizzera e il pagamento della somma corrispondente in contanti o in altra forma all'estero attraverso il trasferimento scritturale, la comunicazione, il bonifico o altra utilizzazione di un sistema di pagamento o di conteggio;
 - c. *persone politicamente esposte*:
 - le persone che occupano una funzione pubblica preminente all'estero, quali: capi di Stato e di Governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese pubbliche di importanza nazionale,
 - le imprese e persone che sono riconoscibilmente vicine alle suddette persone per motivi familiari, personali o d'affari.
 - d. *società di sede*: le unioni di persone e unità patrimoniali organizzate che:
 - non esercitano un'attività commerciale o di fabbricazione o un'altra attività gestita in forma commerciale; o
 - non dispongono di locali propri o non impiegano personale proprio oppure il cui personale si occupa esclusivamente di attività amministrative.
 - e. *vigilanza e regolamentazione equivalenti* : vigilanza e regolamentazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro adottate in un Paese membro del Gruppo di azione finanziaria sul riciclaggio di capitali (Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, GAFI) conformemente alle raccomandazioni del GAFI.
2. Il socio non può intrattenere relazioni d'affari con banche che non hanno una presenza fisica nello Stato secondo il diritto del quale sono organizzate, salvo che tali banche facciano parte di un gruppo finanziario che è oggetto di una vigilanza consolidata adeguata.
3. La relazione d'affari è considerata avviata al momento della conclusione del contratto. Prima di effettuare transazioni nell'ambito di una relazione d'affari, bisogna essere in possesso di tutti i documenti e di tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della controparte e, nella misura in cui dovessero trovare applicazione gli estremi dell'art. 3 delle presenti Regole Deontologiche, per l'accertamento dell'avente economicamente diritto.

4. Per l'identificazione della controparte, per l'accertamento dell'avente economicamente diritto, per il rinnovo dell'identificazione o dell'accertamento dell'avente economicamente diritto e per l'effettuazione di speciali chiarimenti, il socio può ricorrere a un altro intermediario finanziario svizzero oppure straniero, qualora quest'ultimo sia sottoposto a vigilanza e regolamentazione equivalenti.

Il socio può, per mezzo di accordo scritto, delegare ad un altro terzo l'esecuzione dei precitati obblighi di diligenza se:

- sceglie diligentemente il terzo;
- istruisce il terzo sui suoi compiti;
- controlla l'adempimento degli obblighi da parte del terzo.

Il socio rimane in ogni caso personalmente responsabile del debito adempimento dei compiti affidati. Egli deve allegare ai suoi atti una copia dei documenti di cui si è servito per l'adempimento degli obblighi di diligenza. La persona incaricata attesta per scritto al socio che le copie sono conformi ai documenti originali. La subdelegazione da parte della persona incaricata è esclusa.

5. Quando un socio interrompe una relazione di affari in attuazione delle norme di applicazione nr. 14, 23, 25 oppure a seguito di chiarimenti speciali ai sensi dell'art. 5, deve restituire i valori patrimoniali che superano l'importo di CHF 25'000 in una forma che permetta alle autorità di continuare a seguirne le tracce ("paper trail").

Art. 2 Identificazione della controparte

Al momento dell'avvio della relazione d'affari, i soci devono identificare la controparte sulla scorta di un documento probante.

Le operazioni di cassa con una controparte non ancora identificata, sottostanno all'obbligo di identificazione soltanto se una o più transazioni, che appaiono collegate tra loro, raggiungono un importo rilevante.

Se sussistono elementi di sospetto d'un eventuale riciclaggio di denaro, occorre procedere all'identificazione anche se non si raggiunge un importo rilevante.

Norme d'applicazione :

6. Al momento dell'avvio di una relazione d'affari, il socio chiede alla controparte le seguenti indicazioni:
- per le persone fisiche e i titolari di imprese individuali: cognome, nome, data di nascita, indirizzo del domicilio e cittadinanza;
 - per le persone giuridiche e le società di persone: ditta e indirizzo della sede.

Se la controparte proviene da un Paese nel quale non si richiedono data di nascita o indirizzo del domicilio, l'esigenza di queste indicazioni decade. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota.

7. Al momento dell'avvio di una relazione d'affari con una persona fisica o con un titolare di impresa individuale, il socio identifica la controparte esaminando un documento d'identificazione di quest'ultima. Sono ammessi i seguenti documenti d'identificazione:

- ogni documento rilasciato da un'autorità svizzera e provvisto di fotografia;
- passaporti stranieri e documenti di viaggio speciali che l'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione ammette nelle Istruzioni Visti e controllo di confine (VCC) per il passaggio della frontiera.

Se la relazione d'affari è iniziata senza che i due contraenti si siano incontrati, il socio verifica inoltre l'indirizzo del domicilio attraverso uno scambio di corrispondenza o con ogni altro mezzo pertinente.

8. Al momento dell'avvio di una relazione d'affari con una persona giuridica o società di persone iscritta nel registro di commercio, il socio identifica la controparte sulla base di uno dei seguenti documenti:

- estratto del registro di commercio rilasciato dall'ufficiale del registro di commercio;
- estratto scritto di una banca dati gestita dall'autorità preposta al registro di commercio che il socio si procura personalmente;
- estratto scritto di liste e banche dati affidabili e amministrare privatamente.;

L'estratto del registro di commercio, l'attestato dell'ufficio di revisione e l'estratto della banca dati non devono risalire a più di dodici mesi e devono riflettere la situazione attuale.

L'identità delle persone giuridiche e società di persone non iscritte nel registro di commercio è accertata sulla base di uno dei seguenti documenti: statuto, atto costitutivo o contratto di costituzione, attestato dell'ufficio di revisione, autorizzazione ufficiale di esercitare l'attività oppure documento equivalente.

In occasione dell'identificazione di associazioni, fondazioni e comunioni non iscritte nel registro di commercio, devono essere identificate e documentate anche le persone che avviano la relazione d'affari, a condizione che siano autorizzate a firmare.

9. Il socio può rinunciare a identificare una persona giuridica quotata in borsa. Se vi rinuncia, il socio ne indica i motivi nell'incarto.

10. Il socio chiede i documenti d'identificazione in originale o in copia autenticata.

Egli conserva la copia autenticata nell'incarto o fa una copia del documento presentatogli; sulla stessa egli attesta di avere esaminato l'originale o la copia autenticata ed appone la firma e la data.

11. L'attestazione di autenticità della copia del documento d'identificazione può essere rilasciata da:

- un notaio o un ente pubblico che rilascia abitualmente tali attestazioni di autenticità;
- un intermediario finanziario svizzero ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 o 3 LRD oppure un intermediario finanziario estero che esercita un'attività ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 o 3 LRD, sempre che esso sia sottoposto a vigilanza e regolamentazione equivalenti.

L'attestazione di autenticità non deve risalire a più di dodici mesi.

12. Se la controparte non dispone di documenti d'identificazione, l'identità può essere eccezionalmente accertata sulla base di altri documenti probanti. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota.
13. Il socio che effettua un'operazione di cassa deve identificare la controparte se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono o superano l'importo di CHF 25'000.

Il socio che effettua un'operazione di cambio deve identificare la controparte se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono o superano l'importo di CHF 5'000.

La controparte ordinante deve sempre essere identificata:

- in caso di trasferimento di denaro e di valori;
- in presenza di indizi di riciclaggio (Allegato A)

Per tutti gli ordini di bonifico effettuati verso l'estero, il socio indica il nome, il numero di conto e il domicilio della controparte ordinante oppure il nome di quest'ultima e un numero di identificazione. Per motivi legittimi, segnatamente in caso di ordini permanenti, il socio può rinunciare a indicare tali dati. I motivi devono essere verificati e documentati.

14. Qualora l'identità della controparte non possa essere identificata entro tre mesi dall'avvio della relazione d'affari, il socio interrompe la relazione di affari conformemente alla norma di applicazione nr. 5.

Art. 3 Accertamento relativo all'avente economicamente diritto

Il socio deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto, qualora non vi fosse identità tra la controparte e l'avente diritto economico o se dovessero sussistere dubbi in merito.

Se viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante, in conformità all'art. 2 delle Regole Deontologiche e delle relative norme d'applicazione, oppure quando la controparte è una società di domicilio, occorre sempre richiedere alla controparte una dichiarazione volta ad accertare l'identità dell'avente economicamente diritto.

Nel caso di conti o depositi collettivi, il socio deve esigere un elenco completo delle persone aventi economicamente diritto. Egli deve richiedere dalla controparte che questi gli comunichi, senza indugio, ogni modifica dell'elenco.

Norme d'applicazione :

15. Vi sono dubbi, segnatamente se:
 - una persona che non ha legami sufficientemente stretti con la controparte è in possesso di una procura, a meno che tale procura è stata accordata nell'ambito di un contratto di gestione patrimoniale;
 - i valori patrimoniali apportati dalla controparte sono manifestamente superiori alla sua disponibilità finanziaria;
 - dalle relazioni con la controparte emergono altre constatazioni insolite;

- la relazione d'affari è avviata senza contatti personali.

16. Se la controparte è una società di sede, il socio deve sempre chiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante chi è l'avente economicamente diritto.

Se constata che una fondazione di famiglia o un'altra persona giuridica o società che ha come scopo la salvaguardia degli interessi dei suoi membri tramite un'azione comune o che persegue fini politici, religiosi, scientifici, artistici, benefici, ricreativi o analoghi non persegue unicamente questi fini statutari, il socio deve pure chiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante chi è l'avente economicamente diritto.

Se una società di sede è quotata in borsa, non è necessario determinarne gli aventi diritto economico.

17. Il socio che effettua un'operazione di cassa deve chiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante chi è l'avente economicamente diritto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono o superano l'importo di CHF 25'000.

Il socio che effettua un'operazione di cambio deve chiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante chi è l'avente economicamente diritto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono o superano l'importo di CHF 5'000.

In caso di trasferimenti di denaro e di valori il socio deve sempre chiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto.

18. Nella dichiarazione scritta relativa all'avente economicamente diritto, la controparte deve indicare le informazioni seguenti:

- per le persone fisiche e i titolari di imprese individuali: cognome, nome, data di nascita, indirizzo del domicilio e cittadinanza;
- per le persone giuridiche e le società di persone: ditta e indirizzo della sede.

Nel caso di persone fisiche, nonché di titolari di imprese individuali, la dichiarazione può essere firmata dalla controparte o da una persona in possesso di procura. Nel caso delle persone giuridiche la dichiarazione deve essere firmata da un organo delle medesime oppure da una persona in possesso di procura.

Se l'avente economicamente diritto proviene da una Paese nel quale non si richiedono data di nascita o indirizzo del domicilio, l'esigenza di queste indicazioni decade. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota.

19. L'avente economicamente diritto può essere una persona fisica oppure una persona giuridica. Tuttavia una società di sede non può avere la qualità di avente economicamente diritto.

20. Per le associazioni di persone o per le entità patrimoniali dove non esiste un avente diritto economico determinato (per es. i discretionary Trusts), al posto della determinazione dell'avente diritto economico da parte del contraente, si deve esigere una dichiarazione scritta che attesti questo stato di cose. La dichiarazione deve inoltre contenere indicazioni sui fondatori effettivi (e non quelli a titolo fiduciario) e, qualora fossero determinate, sulle persone abilitate a dare istruzioni al contraente o ai suoi organi, come pure sulla cerchia di persone che possono entrare in linea di conto quali beneficiarie (per categoria, ad es. «membri della famiglia del fondatore»). Se esistono dei curatori, protettori, ecc., essi devono ugualmente figurare nella dichiarazione.

Nel caso di strutture revocabili, la dichiarazione della controparte deve contenere le indicazioni di cui alla norma di applicazione nr. 18 sul fondatore effettivo.

21. Se la controparte è un intermediario finanziario sottoposto alla vigilanza in virtù di una legge specifica oppure un istituto della previdenza professionale esonerato dall'obbligo fiscale ai sensi dell'art. 2 cpv.4 lettera b LRD, non è necessario chiedere una dichiarazione relativa all'avente economicamente diritto.

Per intermediario finanziario sottoposto alla vigilanza in virtù di una legge specifica si intende:

- un intermediario finanziario svizzero ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LRD;
- * un intermediario finanziario estero che esercita un'attività di cui all'art. 2 cpv. 2 LRD, se esso, nello Stato di domicilio, è sottoposto ad una regolamentazione equivalente alla vigilanza elvetica (a norma delle relative Leggi specifiche applicabili).
- * altri intermediari finanziari esteri sottoposti, nello Stato di domicilio, ad una vigilanza che soddisfi i requisiti di cui alla Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID).

In caso di abusi o avvertimenti generali dell'Autorità di controllo relativamente a singoli istituti o istituti di un determinato Paese, anche la controparte deve fornire una dichiarazione relativa all'avente economicamente diritto.

22. Se la controparte è una forma d'investimento collettivo o una società di partecipazione con più di venti aventi economicamente diritto, il socio deve chiedere una dichiarazione unicamente agli investitori che, da soli o di comune intesa, detengono almeno il cinque per cento dei valori patrimoniali depositati.
23. Qualora l'avente economicamente diritto non possa essere identificato entro tre mesi dall'avvio della relazione d'affari oppure se persistono dubbi in merito all'esattezza della dichiarazione della controparte ed i medesimi non possono essere dissolti con ulteriori chiarimenti, il socio interrompe la relazione di affari conformemente alla norma di applicazione nr. 5.

Art. 4 Rinnovo dell'identificazione o accertamento dell'avente economicamente diritto

Se nel corso della relazione d'affari sorgono dubbi in merito all'identità della controparte o dell'avente economicamente diritto, si deve procedere nuovamente all'identificazione o all'accertamento in conformità agli articoli 2 e 3.

Norme d'applicazione :

24. Nel corso della relazione d'affari occorre procedere nuovamente all'identificazione della controparte o all'accertamento relativo all'avente economicamente diritto se sorgono dubbi in ordine:
- all'esattezza delle indicazioni relative all'identità della controparte;

* La disposizione non è ancora in vigore, poiché attualmente è pendente una procedura di ricorso a seguito della mancata approvazione da parte dell'Autorità di controllo.

- al fatto che la controparte sia identica all'avente economicamente diritto;
- all'esattezza della dichiarazione consegnata dalla controparte riguardo all'avente economicamente diritto.

V'è dubbio in merito all'esattezza della dichiarazione relativa all'avente economicamente diritto allorché la controparte è una società di sede e la cerchia delle persone in possesso di procura è mutata.

25. Il socio deve interrompere la relazione d'affari conformemente alla norma di applicazione nr. 5 qualora:
- sussistano dubbi in merito a indicazioni fornite dalla controparte anche dopo che è stata effettuata la procedura di rinnovo;
 - gli siano state date scientemente indicazioni false sull'identità della controparte o dell'avente economicamente diritto.

Art. 5 Obbligo speciale di chiarimento

Il socio deve chiarire le circostanze economiche e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se

- essa appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta;
- vi siano sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale.

Norme d'applicazione :

26. Una transazione o una relazione d'affari è inusuale:
- se la relazione d'affari comporta un rischio accresciuto ai sensi della norma di applicazione nr. 27;
 - se la transazione comporta un rischio accresciuto ai sensi della norma di applicazione nr. 28;
 - si è in presenza di indizi di riciclaggio ai sensi dell'Allegato A.
27. Il socio stabilisce criteri per individuare le relazioni d'affari che comportano un rischio accresciuto. Entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti:
- sede o domicilio della controparte e dell'avente economicamente diritto oppure loro cittadinanza;
 - tipo e luogo dell'attività commerciale della controparte e dell'avente economicamente diritto;
 - assenza di un contatto personale con la controparte e con l'avente economicamente diritto;
 - tipo di prestazioni o di prodotti richiesti;
 - ammontare dei valori patrimoniali depositati;

- ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita;
- Paese di origine o di destinazione di pagamenti frequenti.

Il socio determina le relazioni d'affari che comportano un rischio accresciuto e le designa come tali per l'uso interno. Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte sono considerate in ogni caso a rischio accresciuto. La direzione generale o almeno uno dei suoi membri prende le decisioni riguardanti l'ammissione e il proseguimento di una relazione d'affari che comporta un rischio accresciuto.

28. Il socio stabilisce criteri per individuare le transazioni che comportano un rischio accresciuto. Entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti:

- ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita;
- divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito della stessa relazione d'affari;
- divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito di relazioni d'affari simili.

Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio accresciuto:

- le transazioni (in particolare le fattispecie enucleate alle cifre A14, A24 e A25 dell'Allegato A) mediante le quali vengono fisicamente depositati o prelevati, in una volta o in modo scaglionato, denaro contante, titoli al portatore o metalli preziosi per un controvalore pari o superiore a CHF 100'000;
- i trasferimenti di denaro e di valori (in particolare le fattispecie enucleate alle cifre A14, A24 e A25 dell'Allegato A) per clienti occasionali (non legati ad una relazione di affari permanente; cosiddetti "Laufkunden") se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono o superano l'importo di CHF 5'000, indipendentemente dalla loro eventuale manifesta legalità.

29. Il socio provvede a un'efficace sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni.

30. Allorquando il socio chiarisce le circostanze economiche e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari, egli procede, a seconda delle circostanze, a delucidare:

- la provenienza dei valori patrimoniali apportati;
- l'impiego dei valori patrimoniali prelevati;
- le circostanze economiche dei versamenti in entrata;
- la provenienza del patrimonio della controparte e dell'avente economicamente diritto;
- l'attività professionale o commerciale svolta dalla controparte e dall'avente economicamente diritto;
- la situazione finanziaria della controparte e dell'avente economicamente diritto;
- per le persone giuridiche: chi le controlla;
- per i trasferimenti di denaro e di valori: cognome, nome e indirizzo del destinatario.

31. A seconda delle circostanze, i chiarimenti comprendono segnatamente:

- la raccolta di informazioni scritte od orali presso la controparte o l'avente economicamente diritto;
- le visite nei luoghi in cui la controparte e l'avente economicamente diritto svolgono la loro attività;
- la consultazione delle fonti e delle banche dati pubblicamente accessibili;
- ragguagli presso terzi.

Il socio esamina la plausibilità dei risultati dei chiarimenti e li documenta.

I chiarimenti possono essere considerati conclusi non appena il socio può giudicare in modo affidabile se le condizioni per una comunicazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LRD sono adempiute.

Art. 6 Obbligo di allestire e conservare documenti

Il socio deve allestire i documenti relativi alle relazioni d'affari, alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalle presenti Regole Deontologiche in modo tale da consentire a terzi, con conoscenze specifiche, di formarsi un'opinione attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d'affari, così come pure sull'ottemperanza alle disposizioni delle presenti Regole Deontologiche e della Legge sul riciclaggio di denaro.

Il socio deve conservare i documenti in modo tale da essere in grado di poter soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazione e di sequestro da parte delle autorità penali.

Il socio è tenuto a conservare i documenti per almeno dieci anni a decorrere dalla cessazione della relazione d'affari o dalla conclusione della transazione.

Norme d'applicazione :

32. Il socio allestisce e organizza la sua documentazione affinché la Direzione OAD oppure qualsiasi terzo autorizzato possa formarsi in ogni momento un giudizio attendibile sull'ottemperanza agli obblighi stabiliti negli articoli 3–11 LRD e nelle presenti Regole Deontologiche.

Il socio deve conservare segnatamente:

- una copia dei documenti che sono serviti per l'identificazione della controparte;
- l'eventuale dichiarazione scritta consegnata dalla controparte relativa all'identità dell'avente economicamente diritto;
- una nota scritta relativa ai risultati dell'applicazione dei criteri secondo la norma di applicazione nr. 27;
- l'eventuale dichiarazione della controparte oppure una nota scritta indicante il cognome, il nome e l'indirizzo del destinatario di un trasferimento di denaro e di valori

- una nota scritta o i documenti relativi ai risultati dei chiarimenti secondo l'art. 5;
- i documenti relativi alle transazioni effettuate;
- una copia delle comunicazioni di cui all'art. 9 cpv. 1 LRD;
- una lista delle sue relazioni d'affari sottoposte alla LRD.

I documenti devono permettere di ricostruire ogni singola transazione.

33. I documenti e i giustificativi devono essere conservati in Svizzera, in un luogo sicuro e accessibile in ogni momento.

Il socio deve conservare i documenti e i giustificativi in modo da essere in grado di soddisfare entro un termine ragionevole le richieste di informazioni o di sequestro da parte delle autorità incaricate del perseguimento penale.

Il termine di conservazione dei documenti è di dieci anni. Esso parte:

- per i documenti afferenti le transazioni di affari, dopo ogni transazione;
- per i documenti relativi alla relazione di affari, al termine della medesima.

Art. 7 Obbligo di comunicazione

Un socio che sa o ha il fondato sospetto che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari siano connessi ad un reato a' sensi dell'art. 305^{bis} del codice penale svizzero, provengano da un crimine a' sensi del codice penale svizzero o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260^{ter} del codice penale svizzero), deve darne senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (art. 9 LRD).

Norme d'applicazione :

34. Se le condizioni dell'obbligo di comunicazione sono adempiute, la relazione d'affari con la controparte non può essere interrotta.
35. L'avviso all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro deve avvenire per iscritto. Essa avviene tramite telefax oppure, qualora ciò non fosse possibile, per posta prioritaria. Di regola va utilizzato il formulario di comunicazione in conformità alle raccomandazioni dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.
36. Qualora valori patrimoniali depositati presso un stabilimento bancario svizzero siano oggetto di un indizio di riciclaggio di denaro, il socio deve coordinare la comunicazione secondo l'art. 9 LRD con la banca medesima. Il socio è autorizzato a cooperare in questo contesto con la banca e a comunicare a quest'ultima le proprie informazioni in merito alle circostanze determinanti il sospetto.
37. In caso d'incertezza del socio sull'esistenza di un sospetto da comunicare, egli può chiedere alla Direzione OAD di assisterlo nei suoi chiarimenti. In presenza di un caso che dev'essere comunicato, se il socio si rifiuta di procedere alla comunicazione, la Direzione OAD provvede alla comunicazione del caso in luogo del socio.

38. Il socio prepara degli archivi speciali relativi alle comunicazioni ai sensi del art. 9 LRD, che contengono tutti i documenti inerenti tali avvisi.

I documenti relativi alle comunicazioni ai sensi dell'art. 9 LRD devono essere distrutti cinque anni dopo l'avvenuta comunicazione.

Art. 8 Blocco dei beni

Se sussistono i presupposti per una comunicazione ai sensi dell'art. 9 della Legge sul riciclaggio di denaro, il socio è tenuto a bloccare senza indugio i valori patrimoniali che sono in relazione con la comunicazione. Questo blocco deve essere mantenuto per cinque giorni feriali a decorrere dal momento della notifica all'ufficio di comunicazione.

Norme d'applicazione :

39. Il socio adotta qualsiasi misura che gli permetta di evitare l'esecuzione di istruzioni di trasferimento dei beni. Se non dispone dei poteri giuridici per bloccare i valori patrimoniali della controparte, il socio informa senza indugio l'intermediario finanziario dotato di tali poteri.
40. Durante il blocco il socio non può informare né gli interessati né terzi circa la comunicazione effettuata, a meno che non trovi applicazione la norma di applicazione nr. 39. Restano riservate le eventuali istruzioni di tenore contrario impartite dall'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.
41. Durante il blocco è autorizzata la gestione del patrimonio ad eccezione degli atti che comportano il trasferimento del potere di disporre dei valori patrimoniali al cliente oppure a delle persone a lui prossime.
42. Il socio mantiene il blocco sino al ricevimento di una decisione della competente Autorità di perseguimento penale oppure di istruzioni da parte dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare dalla segnalazione all'Ufficio di comunicazione.

Qualora il socio, entro il termine legale di cinque giorni feriali dopo una comunicazione, non riceva dall'Autorità incaricata del perseguimento penale una decisione che confermi il blocco dei valori patrimoniali può decidere liberamente se ed in quale misura mantenere la relazione d'affari. Egli può informare liberamente la controparte.

C. Principi professionali per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni

Art. 9 Indipendenza della gestione di patrimoni

Il socio esercita la propria professione liberamente e sotto la propria responsabilità. Nell'ambito della sua attività professionale, egli s'impegna a consigliare il cliente in tutte le questioni di carattere finanziario e patrimoniale. Egli è pienamente e costantemente cosciente del fatto che il suo agire può rivestire un'importanza decisiva ai fini dell'esistenza economica del cliente da lui assistito.

I soci dell'ASG s'impegnano ad assicurare che tutte le persone a cui essi affidano l'esecuzione del loro mandato di gestione possiedano i requisiti professionali e caratteriali necessari all'adempimento di questo compito. I soci sono tenuti a garantire un'organizzazione adeguata della loro attività professionale.

Norme d'applicazione :

43. Sono considerati indipendenti i soci che dispongono, nell'ambito delle proprie operazioni di gestione patrimoniale, di tutta la libertà necessaria a decidere gli investimenti ed a determinare con i propri clienti la politica di investimento e ciò malgrado un'eventuale partecipazione maggioritaria detenuta da terzi. I soci non devono essere legati a obbligazioni di esclusività nel campo delle prestazioni e dei prodotti finanziari, a meno che ciò non rilevi da una cooperazione trasparente tra società di un medesimo gruppo a favore dei propri clienti. Al momento dell'affiliazione ad ASG, i soci firmano una dichiarazione di indipendenza riaffermante i principi testé enunciati. Tale dichiarazione dev'essere a sua volta firmata dall'azionista maggioritario e prevede, sia per il socio sia per l'azionista maggioritario, l'obbligo di denunciare ad ASG qualsiasi eventuale futuro cambiamento.
44. L'indipendenza della gestione di patrimoni esige che:
- transazioni dove gli interessi del cliente siano in conflitto con quelli del socio siano condotte in modo tale da escludere svantaggi per il cliente;
 - il socio informi di sua iniziativa il cliente della particolare struttura del rischio che comportano certi tipi di transazione, in cui il potenziale di rischio si situa oltre la norma delle compere, delle vendite e della detenzione di titoli;
 - il socio si informi sulla situazione patrimoniale globale dei propri clienti, in guisa di consigliarli al meglio al momento della definizione della politica di gestione;
 - siano coinvolti specialisti per transazioni che esigono delle conoscenze particolari.
45. Il socio esercita la gestione dei valori patrimoniali depositati in banca sulla scorta di una procura limitata ai soli atti amministrativi.
46. Il socio adotta le disposizioni necessarie ad assicurare alla clientela la perennità dei propri servizi. Qualora il socio non disponga al suo interno di persone suscettibili di sostituire l'unico gestore in caso di decesso o di incapacità del medesimo, egli deve predisporre la ripresa delle proprie attività da parte di una società di gestione oppure di una banca, informando nel contempo la propria clientela dell'esistenza di tali disposizioni.
47. La responsabilità propria del gestore di patrimoni esige che i soci e le persone da loro impiegate si aggiornino in permanenza in tutti i settori della loro attività professionale, partecipando a corsi di perfezionamento, seminari di aggiornamento, e procedendo allo studio individuale.
48. Il socio vigila sulla formazione dei suoi collaboratori che esercitano un'attività assoggettata alla LRD. Sono considerati come assoggettati alla LRD tutti i collaboratori astretti a rispettare ed adempiere gli obblighi di diligenza.

In particolare il socio si assicura che:

- i collaboratori assoggettati alla LRD conoscano i contenuti delle presenti Regole Deontologiche e siano capaci di metterle concretamente in pratica nell'ambito delle loro attività;

- il responsabile della lotta contro il riciclaggio di denaro, nonché il suo sostituto, conoscano i contenuti delle presenti Regole Deontologiche e dispongano delle conoscenze necessarie per poter attuare i compiti descritti alla norma di applicazione nr. 50;
- il responsabile della lotta contro il riciclaggio di denaro, nonché il suo sostituto, si tengano costantemente aggiornati in merito alle evoluzioni più recenti in materia di lotta al riciclaggio di denaro e beneficino di una formazione continua adeguata relativamente agli aspetti per loro determinanti in tale ambito.

Entro sei mesi dalla data di affiliazione i nuovi soci devono assicurare la formazione dei collaboratori assoggettati alla LRD, nonché dei responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro.

Il socio deve garantire la formazione adeguata dei nuovi collaboratori assoggettati alla LRD entro sei mesi dalla loro entrata in funzione. Nell'intervallo ogni nuovo collaboratore deve essere sorvegliato da un altro collaboratore già formato in materia.

I nuovi responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro devono fruire della formazione necessaria già alla data della loro entrata in funzione.

49. Il socio adotta una descrizione del posto regolante la ripartizione dei compiti e delle responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.

Per il socio che impiega più di cinque collaboratori che esercitano un'attività assoggettata alla LRD la descrizione del posto è emanata sotto forma di regolamento. Per stabilire il numero di collaboratori o collaboratrici LRD conta unicamente il numero delle persone impiegate, indipendentemente dal loro tempo di lavoro. Il regolamento disciplina in particolar modo:

- la ripartizione interna dei compiti e le competenze;
- la procedura di attuazione degli obblighi di diligenza;
- i criteri per l'individuazione di relazioni d'affari che comportano un rischio accresciuto;
- i criteri per l'individuazione di transazioni che comportano un rischio accresciuto;
- i principi di base per la sorveglianza delle transazioni;
- i criteri secondo i quali si può ricorrere a terzi ai sensi della norma di applicazione nr. 4.

Il regolamento deve essere approvato dalla direzione generale e comunicato in maniera adeguata ai collaboratori assoggettati alla LRD.

50. Il socio designa delle persone qualificate che fungono da servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro. Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro comprende almeno un responsabile ed un sostituto. Il servizio:

- prepara le direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e provvede alla loro applicazione;
- pianifica e sorveglia la formazione interna;
- presta consulenza per ogni questione relativa al riciclaggio di denaro.

Il socio che consta di un solo collaboratore esercitante un'attività assoggettata alla LRD conferisce al medesimo il compito di responsabile della lotta contro il riciclaggio di denaro e designa come suo sostituto una persona fisica o giuridica esterna all'impresa, la quale si limita ad assicurare l'accesso ai documenti ai sensi dell'art. 6. Per tale funzione di sostituto può essere designato l'organo di revisione.

51. Il socio con più di cinque collaboratori che esercitano un'attività assoggettata alla LRD designa una o più persone qualificate che sorvegliano l'ottemperanza agli obblighi stabiliti negli articoli 3–11 LRD e nelle presenti Regole Deontologiche ed effettuano controlli all'interno dell'organizzazione. Tale funzione può essere conferita al responsabile del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro e al suo sostituto.

Una persona interna incaricata della sorveglianza non può controllare nessuna relazione d'affari nell'ambito della quale essa è intervenuta personalmente.

52. Il socio può ricorrere anche a specialisti esterni per l'esercizio delle funzioni di cui alle norme di applicazione nr. 50 e 51. Tali specialisti devono avere accesso in qualsiasi tempo ai documenti ai sensi dell'art. 6. Il socio rimane in ogni caso personalmente responsabile del debito adempimento dei compiti affidati agli specialisti esterni.

Art. 10 Mandato di gestione patrimoniale

I soci stipulano con la controparte un mandato di gestione patrimoniale in forma scritta.

Il mandato comprende l'estensione e la durata del mandato, definisce la valuta di riferimento, l'obiettivo d'investimento, la politica strategica d'investimento, rispettivamente l'allocazione del patrimonio ed eventuali restrizioni in materia d'investimento, descrive il tipo, la periodicità e l'estensione del rendiconto e fissa l'ammontare e la base di calcolo dell'onorario per l'esercizio del mandato.

Norme d'applicazione :

53. I punti da regolamentare per iscritto nel mandato di gestione di patrimoni sono enumerati nell'Allegato B.
54. Se il contratto prevede una gestione discrezionale, occorre limitarsi ad effettuare le transazioni descritte nell'Allegato C. In un tal caso il socio evita i rischi legati ad una inusuale concentrazione di investimenti su un numero di prodotti troppo limitati.
55. Le istruzioni del cliente devono essere documentate per iscritto.
56. Se il socio riceve rimborsi in relazione alla gestione, oppure agli investimenti di valori patrimoniali della clientela, retrocessioni, bonifici, oppure altre prestazioni da parte di terzi, il mandato scritto di gestione di patrimoni deve contenere delle disposizioni in relazione al beneficiario di queste prestazioni e se a tale proposito devono essere forniti rendiconti.
57. L'onorario del socio per i suoi servizi è da concordare con il cliente per iscritto e può variare a dipendenza del volume dei valori patrimoniali gestiti e dell'attività svolta. Il metodo di calcolo degli onorari deve essere indicato in modo chiaro e senza ambiguità. In linea di principio, la retribuzione per la gestione di valori patrimoniali depositati in banca sottostà alle seguenti direttive:
- onorario di gestione pari al massimo all'1,5% p.a. sul patrimonio netto; oppure

- onorario proporzionato al successo, pari al massimo al 20% dell'aumento della sostanza netta, ovvero sia dell'aumento del valore tenendo conto dei versamenti e dei prelievi, come pure delle perdite latenti. Da dedurre sono i passivi riportati, ovvero sia perdite di periodi precedenti che non sono già state compensate con utili; oppure
- onorario di gestione, pari al massimo all'1% p.a., e onorario proporzionato al successo, pari al massimo al 10%, in caso di combinazione dei due sistemi precedenti.

Art. 11 Riservatezza

Nell'ambito delle Leggi e delle presenti Regole Deontologiche, i soci sono tenuti a mantenere un'assoluta riservatezza in merito a tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività di gestori patrimoniali.

Art. 12 Operazioni d'investimento non autorizzate

I soci non prendono in consegna dai loro clienti depositi ai sensi della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio, a meno che essi non dispongano dell'autorizzazione (concessione) all'esercizio dell'attività bancaria.

I soci non mescolano i beni loro affidati dai clienti in patrimoni collettivi non separati e assimilabili ai fondi d'investimento, oppure su conti o depositi collettivi.

Norme d'applicazione :

58. Come accettazione di depositi collettivi è considerata la raccolta di fondi di clienti su conti bancari o postali, in cui l'attribuzione ai differenti clienti viene effettuata esclusivamente dal socio. Il socio è autorizzato per contro a fare transitare sui propri conti i versamenti da e per i suoi clienti.
59. È ammesso mescolare valori patrimoniali di clienti su conti/depositi di commercianti di titoli e banche, solamente se l'attribuzione di questi capitali è effettuata da un commerciante di titoli autorizzato oppure tramite una banca.
60. Restano riservati gli strumenti di investimento collettivo giusta le cifre 3 e 4 dell'Allegato C.

D. Controllo del rispetto delle Regole Deontologiche

Art. 13 Controllo da parte degli organi di revisione

Sottoscrivendo le presenti Regole Deontologiche, i soci incaricano e autorizzano il loro organo di revisione a verificare, in occasione della revisione ordinaria, il rispetto delle Regole Deontologiche e delle direttive del consiglio. L'ufficio di revisione conferma la verifica alla Direzione OAD. I soci incaricano e autorizzano inoltre il loro ufficio di revisione a notificare eventuali violazioni o sospetti di violazioni alla Direzione OAD.

L'Associazione Svizzera di Gestori di patrimoni (ASG) comunicherà agli uffici di revisione da essa riconosciuti il testo delle presenti Regole Deontologiche, le direttive da essa emanate e pertanto anche il loro mandato.

Norme d'applicazione :

61. Il socio rimette un rapporto allestito dell'organo di revisione entro sei mesi dalla chiusura del proprio esercizio contabile.

Tranne il caso di esclusione, il socio che dimissiona dall'ASG conformemente all'art. 11 cpv. 1 Statuti deve inoltrare alla Direzione OAD, entro sei mesi dalla data dell'effettiva uscita, un rapporto di revisione che copra il periodo sino a tale data.

Art. 14 Controllo da parte della direzione dell'OAD / Disposizioni per il ristabilimento della situazione conforme all'ordinamento

La Direzione OAD può effettuare dei controlli o fare compiere dei controlli ad una società di revisione presso i soci per verificare il rispetto delle presenti Regole Deontologiche, segnatamente in caso di sospetto di violazione della Legge sul riciclaggio di denaro.

La Direzione OAD può, indipendente da eventuali procedure in corso giusta gli art. 15 e segg., imporre delle condizioni al fine di ristabilire una situazione conforme all'ordinamento. Tali condizioni devono essere comunicate al socio per iscritto e diventano vincolanti nel caso in cui questi non dovesse chiederne la verifica dinanzi al Tribunale d'onore entro 30 giorni dalla notifica.

Norme d'applicazione :

62. Possono essere impartite tutte le misure necessarie per permettere al socio di applicare le disposizioni delle presenti Regole Deontologiche e della LRD. La Direzione OAD può segnatamente impartire istruzioni ai soci relativamente all'organizzazione aziendale ed alla formazione.
63. Prima di impartire delle istruzioni per ristabilire una situazione conforme all'ordinamento, la Direzione OAD dà al socio la possibilità di prendere posizione per iscritto. Unitamente all'imposizione delle istruzioni è assegnato un termine entro il quale attuare le stesse. Tale termine può essere prorogato solamente a seguito di motivi importanti.

E. Sanzioni e procedure

Art. 15 Violazione delle Regole Deontologiche

In caso di violazione delle Regole Deontologiche, il socio inadempiente deve versare all'associazione una pena convenzionale fino a CHF 500'000.--. Ai fini della determinazione della pena convenzionale occorre tenere debito conto della gravità della violazione, del grado di colpa e della situazione patrimoniale del socio. Inoltre, si può tenere conto dei provvedimenti adottati da altre istanze in casi analoghi. L'ammontare della pena

convenzionale viene deciso nell'ambito della procedura in conformità agli art. 16 e seguenti. L'associazione destina la pena convenzionale ad uno scopo stabilito dal consiglio.

Nei casi minori, nei confronti del socio inadempiente può essere pronunciato un ammonimento.

In caso di ripetute o gravi violazioni delle disposizioni delle Regole Deontologiche oppure della Legge sul riciclaggio di denaro, rispettivamente se il socio inadempiente non dà seguito ad un invito a ripristinare la legalità nonostante una doppia ammonizione, può essere ordinata l'esclusione dall'ASG..

La contravvenzione alle Regole Deontologiche non viene più perseguita se la stessa risale a più di 5 anni. In caso di contravvenzione all'obbligo di identificazione e determinazione dell'avente economicamente diritto il termine dei 5 anni inizia a decorrere con la cessazione della contravvenzione, rispettivamente con la cessazione della relazione commerciale.

Il termine di 5 anni viene interrotto da ogni disposizione della Direzione OAD e da ogni azione dell'incaricato dell'inchiesta o del Tribunale d'onore. Dopo l'interruzione, il termine di 5 anni ricomincia a decorrere dall'inizio. Con le interruzioni, il termine di 5 anni si prolunga al massimo della sua metà.

Norme d'applicazione :

64. L'esclusione dell'associazione è sempre pronunciata se il socio che consta di un solo collaboratore che esercita un'attività assoggettata alla LRD viola intenzionalmente l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD.
65. In tutti gli altri casi l'espulsione non sarà pronunciata se le seguenti condizioni sono cumulativamente adempiute:
 - il collaboratore oppure i collaboratori che hanno intenzionalmente violato l'obbligo di comunicazione sono stati esclusi dall'organizzazione aziendale del socio e non esercitano più nessuna attività assoggettata alla LRD per quest'ultimo;
 - eventuali altri collaboratori che avessero intenzionalmente partecipato alla violazione dell'obbligo di comunicazione, sia per azione sia omissione (specialmente nel caso di carenza intenzionale nell'ambito della formazione, dell'allestimento e dell'esecuzione delle direttive interne in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o di controllo del loro rispetto), sono stati allontanati dall'organizzazione aziendale del socio e non esercitano più nessuna attività assoggettata alla LRD per il socio;
 - la procedura d'inchiesta dimostra che il socio ristabilisce rapidamente la corretta situazione nell'azienda e garantisce l'adempimento dei doveri stabiliti dalla LRD e dal presenti Regole Deontologiche .

Se le predette condizioni non sono adempiute entro la fine della procedura d'inchiesta secondo l'art. 16 che segue, il socio è escluso.

Art. 16 Accertamento e punizione delle violazioni

L'accertamento e la punizione delle violazioni delle presenti Regole Deontologiche competono agli organi dell'Associazione svizzera di gestori di patrimoni in conformità agli

Statuti dell'associazione. La Direzione OAD dell'Associazione svizzera di gestori di patrimoni designa uno o più incaricati dell'inchiesta.

In caso di sospetta violazione delle presenti Regole Deontologiche, la Direzione OAD avvia la procedura e affida l'accertamento della fattispecie ad una persona incaricata dell'inchiesta. Nella sua richiesta d'informazione, questi comunica al socio in quale veste egli è coinvolto nell'inchiesta.

Al termine dell'inchiesta, la persona incaricata redige un rapporto e propone di avviare la procedura di fronte al Tribunale d'onore e di determinare le sanzioni adeguate, oppure di sospendere l'inchiesta.

Norme d'applicazione :

66. Nei casi poco gravi, la Direzione OAD ha la facoltà di proporre al socio la corresponsione di una pena convenzionale pari al massimo a CHF 5'000 oppure il riconoscimento di un ammonimento. Qualora il socio corrisponda la pena convenzionale nel termine impostogli, rispettivamente accetti l'ammonimento, la Direzione OAD rinuncia ad avviare una procedura d'inchiesta. Con la corresponsione della pena convenzionale proposta il socio riconosce la violazione delle Regole Deontologiche rimproveratagli. Se la pena convenzionale non viene corrisposta, rispettivamente se l'ammonimento non viene accettato, la Direzione OAD avvia la procedura d'inchiesta.

Art. 17 Sospensione oppure avvio del procedimento dinanzi al Tribunale d'onore

La Direzione OAD decide circa la sospensione dell'inchiesta, oppure l'avvio della procedura di fronte al Tribunale d'onore. Essa può delegare all'incaricato dell'inchiesta la conduzione della procedura dinanzi al Tribunale d'onore. Se l'inchiesta viene sospesa, i costi sono assunti, di principio, dall'associazione. Essi vengono tuttavia addebitati interamente o in parte al socio se quest'ultimo causa l'inchiesta assumendo un comportamento riprovevole o negligente, oppure se egli ha ostacolato lo svolgimento dell'inchiesta.

La Direzione OAD comunica al comitato la propria decisione e informa l'Autorità di controllo contro il riciclaggio di denaro circa le procedure che possono concludersi con una pena convenzionale oppure con l'esclusione dall'ASG.

Art. 18 Procedura dinanzi al Tribunale d'onore

Se risulta una violazione delle Regole Deontologiche, il Tribunale d'onore - in applicazione dell'art. 15 che precede - determina la sanzione adeguata nell'ambito della procedura a carico del socio inadempiente.

Il Tribunale d'onore ordina la procedura e decide in merito alla ripartizione delle spese, ivi comprese le spese d'inchiesta.

Se il socio inadempiente si sottopone alla decisione del Tribunale d'onore, la procedura è conclusa. In caso contrario, fa stato l'art. 19 che segue.

Se un socio rifiuta di collaborare in occasione dei controlli della Direzione OAD, o degli atti istruttori, oppure nei confronti dell'incaricato dell'inchiesta, il Tribunale d'onore può

pronunciare una pena convenzionale in conformità all'art. 15. I soci non possono appellarsi al loro obbligo di segretezza nei confronti della Direzione OAD, degli incaricati dell'inchiesta e del Tribunale d'onore. Quali organi, rispettivamente incaricati, dell'Associazione svizzera di gestori di patrimoni, i soci del Tribunale d'onore e della Direzione OAD, nonché gli incaricati dell'inchiesta, soggiacciono ad un assoluto obbligo di segretezza nell'ambito dei limiti legali e delle disposizioni che seguono.

Salvaguardando l'obbligo di segretezza, il Tribunale d'onore consente periodicamente ai soci di esaminare la sua prassi decisionale. La Direzione OAD - può d'intesa con il consiglio dell'associazione e con il Tribunale d'onore - pubblicare l'interpretazione delle Regole Deontologiche all'attenzione dei soci.

Art. 19 Procedura arbitrale

Se l'ammenda convenzionale fissata dal Tribunale d'onore non viene versata entro il termine stabilito, il Tribunale arbitrale, previsto dagli Statuti, decide in via definitiva su istanza dell'associazione.

Altre sanzioni inflitte dal Tribunale d'onore possono essere impugnate dall'ASG e dal socio interessato presso il Tribunale arbitrale in conformità agli Statuti dell'ASG.

Norme d'applicazione :

67. Il termine di impugnazione di cui al cpv. 2 è di 30 giorni, a decorrere dalla notificazione della decisione pronunciata dal Tribunale d'onore

Art. 20 Dimissioni durante una procedura pendente

La procedura pendente viene portata a termine anche se un socio si dimette dall'ASG durante una procedura d'inchiesta, una procedura di fronte al Tribunale d'onore oppure al Tribunale arbitrale.

Il socio, anche dimettendosi dall'ASG, è sottoposto alle Regole Deontologiche e agli Statuti dell'ASG fino al termine di eventuali procedure in corso.

Allegato A: Indizi di riciclaggio di denaro

I. Importanza degli indizi

A1

Gli indizi di riciclaggio indicati qui di seguito servono in primo luogo a sensibilizzare gli intermediari finanziari. Essi permettono di segnalare le relazioni d'affari o le transazioni che comportano un rischio superiore. Di regola la presenza di un singolo indizio non permette di fondare un sospetto sufficiente dell'esistenza di una transazione di riciclaggio. Il concorso di diversi di questi elementi può tuttavia indicarne la presenza.

A2

La plausibilità delle dichiarazioni dei clienti sul retroscena economico di tali operazioni deve essere esaminata. A questo riguardo è importante che non tutte le dichiarazioni del cliente (ad es. un rimando a motivi fiscali o alla legislazione sulle divise) siano accettate senza esame.

II. Indizi generali

Una transazione presenta rischi particolari di riciclaggio:

A3

quando la sua costruzione indica uno scopo illecito, il suo scopo economico non è riconoscibile oppure quando essa appare economicamente assurda;

A4

quando i valori patrimoniali sono ritirati poco tempo dopo essere stati versati (conto di passaggio), se l'attività commerciale del cliente non rende plausibile un tale ritiro immediato;

A5

quando non sono chiari i motivi per cui il cliente ha scelto proprio questo intermediario finanziario o questa sede per i suoi affari;

A6

quando essa ha per conseguenza che un conto, rimasto fino ad allora ampiamente inattivo, diventi molto attivo senza che se ne possa riscontrare un motivo plausibile;

A7

quando essa non è compatibile con le informazioni e le esperienze dell'intermediario finanziario concernenti il cliente o lo scopo della relazione d'affari.

A8

Deve inoltre essere considerato sospetto ogni cliente che comunica all'intermediario finanziario informazioni false o ingannevoli oppure che, senza ragioni plausibili, rifiuta di fornire i documenti o le informazioni usuali e necessarie per la relazione d'affari e per l'attività indicata.

A8bis

Può costituire un motivo di sospetto il fatto che un cliente riceva periodicamente bonifici da una banca con sede in uno dei Paesi considerati non cooperativi dal «Gruppo d'Azione Finanziaria (GAFI)», o che un cliente proceda in maniera ripetuta a bonifici in direzione di uno di questi Paesi.

III. Indizi specifici**1. Operazioni di cassa***A9*

Cambio di un grosso importo in biglietti di banca di piccolo taglio (svizzeri o esteri) in biglietti di grosso taglio.

A10

Operazioni di cambio importanti, senza contabilizzazione sul conto di un cliente.

A11

Incasso di importi importanti tramite chèques, inclusi traveller's chèques.

A12

Acquisto o vendita di grandi quantità di metalli preziosi da clienti occasionali.

A13

Acquisto di chèques bancari per grossi importi da clienti occasionali.

A14

Ordini di bonifico all'estero dati da clienti occasionali, senza ragioni legittime apparenti.

A15

Frequente conclusione di operazioni di cassa fino a un importo di poco inferiore al limite al di sopra del quale è richiesta l'identificazione del cliente.

A16

Acquisto di titoli al portatore mediante consegna fisica.

2. Operazioni tramite conto o tramite depositi*A17*

Ritiro frequente di grossi importi in contanti senza che l'attività del cliente giustifichi una tale operazione.

A18

Ricorso a metodi di finanziamento il cui impiego, per quanto usuale nel commercio internazionale, risulta contrario all'attività conosciuta del cliente.

A19

Conti utilizzati in maniera intensiva, quando normalmente questi conti non sono utilizzati o lo sono in modo assai minore.

A20

Struttura economica assurda della relazione d'affari tra il cliente e la banca (grande numero di conti presso lo stesso istituto, frequenti trasferimenti tra conti diversi, liquidità eccessiva, ecc.).

A21

Fornitura di garanzie (pegni, fideiussioni) da parte di terzi sconosciuti alla banca che non appaiono essere in stretta relazione con il cliente né avere un motivo plausibile e riconoscibile di fornire tali garanzie.

A22

Bonifici a favore di un'altra banca senza indicazione del beneficiario.

A23

Accettazione di bonifici da parte di altre banche senza indicazione del nome o del numero di conto del beneficiario o dell'ordinante.

A24

Bonifici ripetuti di somme importanti all'estero con ordine di pagamento in contanti al beneficiario.

A25

Bonifici importanti e ripetuti in direzione di o provenienti da Paesi produttori di droga.

A26

Fornitura di fideiussioni o di garanzie bancarie a titolo di garanzia per prestiti tra terzi non conformi alle condizioni del mercato.

A27

Versamenti in contanti da parte di un gran numero di persone diverse sul medesimo conto.

A28

Rimborso inatteso e senza spiegazioni convincenti di un credito compromesso.

A29

Uso di conti pseudonimi o numerici nell'esecuzione di transazioni commerciali da parte di imprese artigianali, commerciali o industriali.

A30

Prelievo di valori patrimoniali poco tempo dopo il loro accredito sul conto (conto di passaggio).

3. Operazioni fiduciarie

A31

Crediti fiduciari (back-to-back loans) senza scopo lecito riconoscibile.

A32

Detenzione fiduciaria di partecipazioni di società non quotate in borsa e la cui attività non può essere determinata dalla banca.

4. Altro

A33

Tentativi del cliente di sottrarsi al contatto personale con l'intermediario finanziario.

IV. Indizi qualificati

A34

Richiesta del cliente di chiudere un conto e di aprirne altri in nome proprio o in nome di membri della sua famiglia senza lasciare tracce nella documentazione della banca («paper trail»).

A35

Richiesta del cliente di ottenere ricevute per prelievi in contanti o per consegne di titoli che non si sono realmente verificati o che sono stati immediatamente depositati nello stesso istituto.

A36

Richiesta del cliente di effettuare ordini di bonifico con indicazione inesatta dell'ordinante.

A37

Richiesta del cliente di effettuare un bonifico non direttamente dal proprio conto ma da un conto «Nostro» dell'intermediario finanziario o da un conto «Diversi».

A38

Richiesta del cliente di accettare o fare documentare garanzie che non corrispondono alla realtà economica o di concedere crediti a titolo fiduciario in base a una copertura fittizia.

A39

Procedimenti penali contro il cliente dell'intermediario finanziario per crimini, corruzione o sottrazione di fondi pubblici.

Allegato B: Aspetti da regolamentare per iscritto nel mandato di gestione patrimoniale

1. Esatta designazione della controparte

2. Estremi della relazione bancaria in questione

(sempre nel caso di valori patrimoniali depositati presso banche)

3. Mandato e procura per la gestione di valori patrimoniali

- Obiettivi d'investimento del cliente, che possono anche essere annotati in un verbale di colloquio;
- Gestione discrezionale, conforme a direttive specifiche o ad istruzioni particolari, ritenuto che le direttive specifiche possono anche essere annotate in un verbale di colloquio;
- Valuta di riferimento;
- Qualora siano state definite direttive specifiche, il mandato di gestione di patrimoni oppure il verbale di colloquio deve dare informazioni sui punti seguenti:
 - struttura del deposito (proporzione dei titoli azionari, investimenti a reddito fisso, metalli preziosi ecc.);
 - paesi/valute/settore dei quali si deve tenere conto nell'investimento, oppure le esclusioni previste;
 - impegni massimi per paese/valuta/settore;
 - requisiti minimi sulla qualità e negoziabilità degli investimenti da eseguire;
 - ammissibilità e volume dell'impiego permanente di crediti;
 - ammissibilità e volume di transazioni a termine e transazioni con derivati o investimenti in prodotti finanziari ibridi e strutturati.
- Autorizzazione al gestore di patrimoni per addebitare i suoi onorari direttamente sul conto del cliente.
- Se i punti precedenti contengono degli accordi specifici sull'obiettivo dell'investimento, la trasmissione d'istruzioni ecc., questi accordi possono anche essere stabiliti in un verbale firmato dal gestore di patrimoni e - se possibile - controfirmato dal cliente.

4. L'obbligo di riservatezza del gestore di patrimoni

5. Rapporto e rendiconto da parte del gestore di patrimoni

- analisi di rendimento (valutazione);
- periodicità;
- conservazione tramite il gestore di patrimoni o comunicazione per iscritto al cliente.

6. Modalità di trasmissione delle istruzioni da parte del cliente

- per iscritto, per fax, per telefono, per e-mail;
- responsabilità nel caso di errore della trasmissione.

7. Remunerazione del gestore di patrimoni

- modalità di calcolo;
- scadenza;
- trattamento delle retrocessioni.

8. Rescissione del mandato (consigliato)

Si rileva, che i mandati di gestione di patrimoni, conclusi in conformità alla legge Svizzera, devono poter essere rescissi in qualsiasi momento e senza preavviso.

9. Scelta della legislazione e del foro competente (consigliato)

Per proteggere il cliente si raccomanda di sottomettersi alle disposizioni legali svizzere e di convenire, quale foro, la sede del gestore di patrimoni.

Allegato C: Strumenti d'investimento nel caso di gestione discrezionale

1. Investimenti a termine, fiduciari e Securities Lending

Gli investimenti a titolo fiduciario possono essere effettuati unicamente con controparti di primo ordine.

Nel caso di prestito di titoli (securities lending) ad una controparte che non è di primo ordine, il rischio di controparte deve essere assicurato per mezzo di garanzie.

2. Metalli preziosi, titoli e diritti su titoli

Investimenti patrimoniali in metalli preziosi, collocamenti sui mercati monetari e dei capitali sotto forma di carte valori o diritti valori (ad es. azioni, obbligazioni, «notes», crediti contabili) e di strumenti finanziari da essi derivati (derivati, prodotti ibridi, ecc.) devono essere facilmente negoziabili, ovverosia devono essere quotati in una borsa autorizzata in Svizzera o all'estero, oppure deve esistere un loro mercato rappresentativo.

In deroga a tale norma, è possibile effettuare, in un volume limitato, investimenti in carte valori e diritti valori riconosciuti e largamente diffusi nel settore degli investimenti, ma con negoziabilità limitata. Tali valori sono per esempio le obbligazioni di cassa e i prodotti OTC (over-the-counter). Nel caso di prodotti OTC l'emittente deve godere d'una buona solvibilità ed i prodotti devono essere negoziabili ad una quotazione conforme al mercato.

Nel caso di collocamenti sui mercati monetari e dei capitali si applicano le disposizioni menzionate qui di seguito.

3. Strumenti di investimento collettivo

Gli investimenti in strumenti di investimento collettivo (fondi di investimento, società d'investimento, portafogli collettivi interni della banca, Unit Trusts ecc.) sono – con riserva delle disposizioni concernenti gli investimenti non tradizionali – ammessi, nella misura in cui tali strumenti di investimento a loro volta investano in strumenti autorizzati in virtù del presente Allegato C.

Alla facile negoziabilità è equiparata, nel caso di strumenti d'investimento collettivo, un'adeguata possibilità di disdetta da parte dell'investitore.

4. Investimenti non tradizionali

Per investimenti non tradizionali si intendono gli «hedge funds», il «private equity» e gli immobili. Questi tipi di investimento non si limitano necessariamente agli strumenti ammissibili giusta il presente Allegato C e/o a strumenti facilmente negoziabili.

Per la diversificazione dell'insieme del portafoglio possono essere effettuati investimenti non tradizionali qualora essi siano strutturati secondo il principio «Fund of Funds» o offrano altrimenti garanzia di una diversificazione equivalente. La facile negoziabilità, rispettivamente l'adeguata possibilità di disdetta, dev'essere garantita anche nell'ambito di investimenti non tradizionali.

Una diversificazione equivalente al principio «Fund of Funds» è data quando l'investimento è concentrato in un unico strumento collettivo, ma è gestito secondo il principio «Multi Manager» (gestione del fondo tramite più manager che lavorano indipendentemente l'uno dall'altro).

Il socio stabilisce il ricorso a investimenti non tradizionali in un documento scritto regolante la politica d'investimento e adotta le misure organizzative adeguate per una loro messa in atto diligente e professionale.

5. Transazioni su opzioni standardizzate (Traded Options)

Transazioni con opzioni su titoli, valute, metalli preziosi, strumenti di tasso d'interesse e indici di borsa trattati su un mercato organizzato ed eseguite per il tramite una stanza di compensazione riconosciuta (clearing) sono consentite a condizione che non esercitino un effetto leva sul portafoglio complessivo.

Non c'è l'effetto della leva, se il portafoglio

- nel caso di vendita di Calls e dell'acquisto di Puts presenta una posizione di valori di base, oppure, se si tratta di opzioni su indici di borsa o su tassi d'interesse, presenta una posizione equivalente che rappresenta sufficientemente il valore di base;
- nel caso di vendita di Puts, già alla conclusione presenta una liquidità che permetta di far fronte ad ogni momento agli obblighi che derivano dal contratto.

Il gestore di patrimoni deve prestare attenzione acciocché la composizione del portafoglio del cliente rispetti la politica d'investimento stipulata con il medesimo anche dopo un eventuale esercizio delle opzioni.

La chiusura di posizioni aperte call e put è ammessa in ogni momento.

6. Strumenti d'opzioni non standardizzate

I principi applicabili per transazioni su opzioni standardizzate valgono anche per transazioni sugli strumenti d'opzione non standardizzati come opzioni OTC (over-the-counter), Warrants, Covered Warrants. Nel caso di prodotti OTC, l'emittente deve tuttavia godere d'una buona solvibilità e per i prodotti dev'essere possibile ottenere una quotazione conforme al mercato.

Le operazioni «stillhalter» possono essere effettuate solo dietro espressa autorizzazione del cliente, qualora le stesse non rientrino nel limite di credito concesso dal cliente.

7. Financial Futures

Per la vendita di «financial futures» è richiesta una posizione equivalente in attivi di base. Se si tratta di «futures» su indici azionari, su divise o su tassi d'interesse, basta che gli attivi di base siano sufficientemente rappresentati.

Per l'acquisto di «financial futures» la liquidità necessaria deve essere disponibile per intero già al momento dell'acquisto.

8. Prodotti ibridi e strutturati

L'investimento in prodotti ibridi e strutturati (p.e. PIP, PEP, GROI, IGLU, VIU o PERLES) è possibile, se il prodotto finanziario corrisponde, sotto l'aspetto del rischio, a uno dei citati prodotti regolamentati. Se il profilo del rischio è a più livelli, tutti i livelli di rischio devono corrispondere ad un prodotto finanziario regolamentato.

Le operazioni «stillhalter» sintetiche (p.e. BLOC Warrants, DOCUs o GOAL's) non sono considerate come operazioni «stillhalter» nel senso delle disposizioni precedenti.

Nel caso di prodotti finanziari ibridi e strutturati non quotati, l'emittente deve godere di una solvibilità riconosciuta e per i prodotti dev'essere possibile ottenere le quotazioni in conformità al mercato.